



Ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev)

*Questo testo è una versione prestampata.
Fa stato la versione pubblicata nella
Raccolta ufficiale delle leggi federali.*

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1966¹ sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 58 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 52 cpv. 3

Abrogato

Art. 59 b. Procedura

¹ Se una prestazione colpita dall'imposta preventiva matura prima dell'apertura di una successione, l'istanza di rimborso di questa imposta deve essere presentata da tutti gli eredi in comune o dal loro rappresentante comune all'autorità fiscale cui competeva il rimborso dell'imposta preventiva all'autore della successione.

² Se una prestazione colpita dall'imposta preventiva è maturata dopo la morte dell'autore della successione, l'istanza di rimborso deve essere presentata da ogni erede in proporzione alla sua quota successoria all'autorità fiscale per lui competente.

³ Nei casi di cui al capoverso 2 l'autorità fiscale cui competeva il rimborso dell'imposta preventiva all'autore della successione comunica all'autorità fiscale competente per gli eredi il nome e l'indirizzo degli altri eredi come pure le loro quote successorie.

RS

¹ RS 642.211

Disposizione transitoria della modifica del ...

La presente modifica è applicabile alle prestazioni imponibili che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2022.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr